



CITTA' DI SUSÀ

PROVINCIA DI TORINO

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER LA PARTECIPAZIONE AL MERCATO CONTADINO SPERIMENTALE AI SENSI DEL D.M. 20.11.2007, IN PIAZZA SAN GIUSTO NEL GIORNO DELLA DOMENICA MATTINA.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

A seguito di deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 24.03.2015 avente ad oggetto: "Realizzazione del "MERCATO CONTADINO" sperimentale ai sensi del D.M. 20.11.2007". Approvazione del Disciplinare e della propria Determinazione n. 7 del 27.03.2015; Ai sensi dell'art. 107 del TUEL 267/2000;

RENDE NOTO

che è indetto un Bando di concorso pubblico **PER LA PARTECIPAZIONE AL MERCATO CONTADINO SPERIMENTALE AI SENSI DEL D.M. 20.11.2007, IN PIAZZA SAN GIUSTO NEL GIORNO DELLA DOMENICA MATTINA.**

La domanda di partecipazione al mercato con contestuale concessione del posteggio, in carta legale, deve essere presentata **entro il 24 aprile 2015**, utilizzando l'apposito modello redatto dall'Ufficio Attività Produttive e scaricabile dal sito **www.cittadisusa.it**

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione del disciplinare

1. Il presente disciplinare regola il funzionamento del mercato sperimentale riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile ed è denominato "Mercato contadino".

2. L'esercizio delle attività nell'ambito del mercato è disciplinato dal Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dall'art. 1, comma 1065 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dal Decreto attuativo del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20 novembre 2007, dal presente Disciplinare e dalle altre norme statali, regionali, comunali vigenti in materia.

3. L'esercizio dell'attività di vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli nell'ambito del mercato è disciplinato, oltre che dal presente Disciplinare e dalle norme di cui al comma precedente, dai regolamenti e dalle leggi nazionali e regionali in materia di sanità, igiene, ordine e sicurezza pubblica, urbanistica, polizia stradale: norme cui si rimanda per quanto non espressamente qui indicato.

Art. 2 – Obiettivi del mercato contadino

Il mercato contadino ha lo scopo di fornire all'utenza un'offerta di prodotti agricoli destinati direttamente al consumatore, ottenuti da coltivazione e/o allevamento il cui luogo di origine è localizzato nel territorio della Regione Piemonte.

Art. 3 – Comitato di Gestione

1. Al fine di ottenere un valido risultato organizzativo, è individuato dal Responsabile dell'Ufficio competente un soggetto di coordinamento e gestione del mercato, denominato "Comitato di Gestione".

2. Il Comitato di gestione è composto da:

- l'Assessore competente o suo delegato con funzione di Presidente;
- il Responsabile della Polizia Municipale o suo delegato;
- un imprenditore agricolo delegato, concessionario di posteggio, nominato dagli stessi concessionari e un suo sostituto;
- un delegato dei Consumatori e un rappresentante delle Associazioni di categoria più rappresentative a livello provinciale, se nominati.

3. Al Comitato di Gestione sono affidate le seguenti attività:
- a. controllare la provenienza dei prodotti e sorvegliare l'andamento dei prezzi;
 - b. controllare il rispetto del presente disciplinare da parte degli operatori del mercato;
 - c. segnalare al Comune gli eventuali imprenditori agricoli inadempienti;
 - d. vigilare sulla corresponsione al Comune delle tariffe/tasse a carico degli agricoltori e dei costi relativi alle utenze;
 - e. organizzare eventi divulgativi e promozionali del mercato in collaborazione con il Comune, nonché attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali e artigianali del territorio di riferimento.
4. L'imprenditore agricolo delegato controlla le assenze dei concessionari di posteggio e provvede all'assegnazione del posteggio "in spunta" secondo le regole del presente disciplinare e viene coordinato dal Comando di Polizia Municipale.

Art. 4– Soggetti ammessi alla vendita nel mercato contadino

1. Sono ammessi all'esercizio della vendita diretta nell'ambito del mercato contadino, gli imprenditori agricoli a titolo individuale o in forma societaria, che siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2 del Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 20 novembre 2007 e dalle prescrizioni di cui al presente disciplinare:
- a. ubicazione dell'azienda agricola nell'ambito del Comune di Susa, della Provincia di Torino o della Regione Piemonte (è considerata sede dell'azienda il Comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione);
 - b. vendita diretta di prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione, ovvero anche di prodotti agricoli ottenuti nell'ambito territoriale di cui al comma 1) del presente articolo, nel rispetto del limite della prevalenza di cui all'art. 2135 c.c.;
 - c. possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 6, del Dlgs 18 maggio 2001, n. 228.
2. La partecipazione può avvenire anche attraverso la costituzione di associazioni temporanee di imprese ovvero di altre forme associative, nel rispetto delle norme fiscali.
3. L'attività di vendita è esercitata dai titolari dell'impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola e di quelle di cui all'art. 1, comma 1094, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dai relativi familiari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente di ciascuna impresa.

Art. 5 – Attività ammissibili nel mercato contadino

1. All'interno del mercato contadino sono ammesse da parte del concessionario del posteggio in subordine alla vendita dei propri prodotti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie di cui al regolamento n. 852/2004 CE del Parlamento e del Consiglio del 29 aprile 2004:
- la degustazione dei prodotti, anche in forma organizzata;
 - le attività didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento concordate con l'ente comunale e organizzate dagli imprenditori agricoli o da altri soggetti sinergici a tali attività.

Art. 6 – Caratteristiche del mercato (localizzazione e posteggi)

1. Il mercato contadino ha le seguenti caratteristiche:
- viene localizzato nell'area di Piazza San Giusto secondo la dislocazione risultante dalla planimetria allegata al presente disciplinare e si compone di n. 15 posteggi;
 - ha svolgimento annuale, ogni domenica mattina dalle ore 8,30 alle ore 12,30;
 - i posteggi hanno dimensione di mt. 3X3.
 - i concessionari di posteggio sono titolari in comodato d'uso dei gazebo loro assegnati dal Comune.
2. Deve essere garantita al consumatore l'offerta più ampia possibile di prodotti locali, in base alla stagionalità, nell'ambito delle seguenti tipologie ammesse con carattere di priorità:
- vino e distillati = n. 1 posteggio
 - salumi e carne = n. 2 posteggi
 - latte e derivati = n. 3 posteggi

- miele e derivati = n. 2 posteggi
- frutta, verdura e derivati = n. 4 posteggi
- riso e cereali = n. 1 posteggio
- piante e fiori = n. 2 posteggi

3. Gli operatori sono tenuti ad osservare i seguenti limiti di orario: dalle ore 7,30 alle ore 8,30 per l'allestimento dei banchi di vendita e dalle ore 12,30 alle ore 13,30 per lo smontaggio dei gazebo e lo sgombero dell'area.

4. Ordinariamente il mercato non verrà effettuato nelle domeniche coincidenti con le Fiere di primavera e di autunno e in occasione delle altre festività. Può essere inoltrata richiesta di deroga da parte degli operatori tramite il Comitato di gestione che verrà valutata dalla Giunta comunale.

5. Eventuali cambiamenti di calendario o di sede del mercato, non permanenti e per motivate esigenze, sono disposti con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Attività Produttive su parere favorevole della Giunta Comunale.

6. Eventuali cambiamenti di calendario o di sede del mercato, permanenti e per motivate esigenze, sono disposti con deliberazione di Giunta comunale.

Art. 7 – Ammissione al mercato

1. L'ammissione degli agricoltori al mercato contadino è subordinata alla presentazione della comunicazione di vendita diretta dei prodotti agricoli al Comune del luogo ove ha sede l'attività di produzione ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e s.m. e i. .

2. L'imprenditore agricolo deve presentare inoltre la domanda di partecipazione al mercato con contestuale concessione del posteggio, in carta legale, **entro il 24 aprile 2015**, utilizzando l'apposito modello con allegata la fotocopia della carta di identità (scaricabile dal sito www.cittadisusa.it).

3. Nella domanda dovranno essere indicati:

- a. le generalità complete del richiedente;
- b. codice fiscale, partita IVA, numero e data di iscrizione al registro tenuto dalla C.C.I.A.A.;
- c. la specificazione dei prodotti venduti tenuto conto di quanto previsto all'art. 6, comma 2 del presente Disciplinare con l'indicazione catastale dei fondi di provenienza dei prodotti medesimi;
- d. i periodi dell'anno in cui l'azienda è disponibile a partecipare alla vendita corrispondente alla stagionalità dei prodotti venduti;
- e. di aver preso visione dell'area destinata al mercato e delle dimensioni e caratteristiche dei posteggi e di accettare integralmente i limiti e le prescrizioni indicate nel presente disciplinare;
- f. eventuali altre indicazioni.

4. L'eventuale aggiunta di altri prodotti non compresi nella domanda di ammissione e successiva alla presentazione della stessa, deve essere espressamente autorizzata dal Comitato di Gestione.

5. L'Ufficio Attività Produttive è competente alla valutazione delle domande ai fini dell'ammissibilità delle stesse all'assegnazione dei posteggi. Qualora la documentazione risultasse incompleta, ne dà comunicazione all'azienda richiedente perché ne apporti le necessarie modifiche e integrazioni. Trascorsi 10 giorni dalla suddetta comunicazione, le domande che risultino ancora incomplete verranno escluse.

6. Le dichiarazioni di cui alla domanda sono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m. e i., consapevoli delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000.

Art. 8 – Assegnazione dei posteggi

1. Per il rilascio delle concessioni temporanee, che avranno durata annuale, l'Ufficio Attività Produttive approva la relativa graduatoria formata secondo i seguenti criteri:

criteri di priorità	punti
Aziende agricole aventi sede aziendale nel Comune di Susa	5
Aziende agricole aventi sede aziendale nei comuni con distanza chilometrica massima di 30 km.	3
Aziende agricole aventi sede aziendale nei comuni con distanza chilometrica massima di 60 km.	2
Aziende agricole aventi sede aziendale nei comuni della Provincia di Torino	1
Aziende agricole che trattano esclusivamente prodotti nel rispetto di disciplinari di produzione più rigorosi in ambito ambientale quali i prodotti biologici certificati e con tecniche di produzione integrata (ex misura 214 del PSR 2007/2013).	1
Aziende agricole che trattano esclusivamente prodotti di qualità certificati (DOP, IGP, DOC, DOCG)	1
Aziende agricole che trattano prodotti agroalimentari tradizionali (PAT)	1
Aziende agricole che trattano prodotti che adottano sistemi di etichettatura volontaria e prodotti che adottano sistemi di rintracciabilità ai sensi delle norme UNI 10939, UNI 11020 E ISO 22005.	1
La titolarità aziendale in capo ad una donna.	1
La titolarità di agricoltori di età inferiore ai quaranta anni, in caso di società di persone potrà beneficiare del punteggio soltanto quell'impresa nella quale la maggioranza numerica dei soci sia di età inferiore ai quarant'anni.	1

Viene data priorità alle imprese agricole che assicurano una maggior presenza in termini di stagionalità.

A parità di punteggio si farà riferimento alla data ed al numero di protocollo.

2. La graduatoria viene formata tenuto conto della necessità di dare un'offerta completa al consumatore con riferimento alle merceologie relative a ciascun posteggio di cui all'art. 6, comma 2. Esaurite le merceologie o in mancanza delle medesime, si potrà assegnare ugualmente il posteggio rimasto libero a prescindere dalle merceologie.

3. La graduatoria definitiva verrà approvata con determinazione del Responsabile dell'Ufficio delle Attività Produttive.

4. Qualora venga revocato il posteggio per mancato utilizzo dello stesso per un numero di assenze nell'arco dell'anno pari a 17, fatti salvi i giustificati motivi previsti dal successivo art. 14, potrà essere riassegnato scorrendo la graduatoria.

5. Qualora il posteggio sia assegnato stagionalmente, l'Ufficio valuterà la possibilità di assegnarlo ad altro operatore anche scorrendo la graduatoria; in mancanza verrà assegnato giornalmente con il sistema della spunta.

6. Le concessioni di posteggio sono provvisorie e hanno la durata di 1 anno, salvo intervenga diversa e nuova normativa che disciplini tali forme mercatali.

7. Le imprese inserite in graduatoria devono comunicare tempestivamente al Comitato di gestione ogni modifica apportata rispetto a quanto dichiarato nella domanda di partecipazione.

8. Nell'ambito del mercato ciascun operatore può essere assegnatario di un solo posteggio.

9. Gli spazi di vendita non occupati dai concessionari sono assegnati direttamente mediante spunta alle aziende agricole che seguono nella graduatoria. In mancanza di tali soggetti il posteggio può essere assegnato giornalmente sulla base dei seguenti criteri:

- a. maggiori presenze in spunta;
- b. azienda con sede dell'attività produttiva in Susa;
- c. azienda con sede dell'attività produttiva nel Comune più vicino a Susa.

10. Il pagamento dei costi per il consumo di energia elettrica, acqua e raccolta rifiuti rimane in capo agli operatori.

11. Le assegnazioni dei posteggi devono essere effettuate compatibilmente con la necessità di assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento. Gli operatori devono agevolare il transito nel caso in cui uno di loro eccezionalmente debba abbandonare lo spazio assegnato prima della conclusione del mercato.

Art. 9 – Condizioni e modalità di partecipazione: oneri ed obblighi

1. Gli operatori che partecipano al mercato contadino devono in generale:
 - a. garantire la stagionalità e la freschezza dei prodotti posti in vendita;
 - b. rispettare le norme igienico-sanitarie;
 - c. rispettare le norme sull'etichettatura;

- d. garantire l'assenza di prodotti OGM;
 - e. indicare il luogo di origine dei prodotti, la denominazione dell'impresa produttrice ed il prezzo di vendita;
 - f. rispettare la normativa in materia di sicurezza alimentare, di sicurezza sui luoghi di lavoro e degli adempimenti di natura fiscale e contabile.
2. Inoltre devono rispettare le seguenti specifiche prescrizioni:
- a. nelle postazioni non dovranno essere presenti pubblicità o sponsorizzazioni ad eccezione dell'insegna della ditta che occupa il posteggio;
 - b. gli orari di apertura e chiusura del mercato di cui all'art. 6;
 - c. gli operatori non possono occupare una superficie maggiore o diversa da quella stabilita in planimetria e oggetto di concessione salvo diverse autorizzazioni da parte del Comune sentito il Comitato di gestione;
 - d. ogni operatore dovrà ripristinare le condizioni di pulizia e ordine dell'area concessa alla fine di ogni giornata di vendita, i rifiuti dovranno essere smaltiti secondo le modalità indicate dal Comune;
 - e. ogni operatore è tenuto al pagamento di un canone per l'occupazione del posteggio (occupazione di suolo pubblico e smaltimento rifiuti), secondo il vigente regolamento comunale;
 - f. ogni operatore è tenuto al pagamento di eventuali servizi aggiuntivi concordati con il Comitato di gestione e forniti dal Comune;
 - g. è fatto assoluto divieto di cedere la postazione assegnata a terzi.

Art. 10 - Norme igienico-sanitarie

1. Il mercato contadino deve essere conforme alle norme igienico-sanitarie di cui al Regolamento 852/2004 CE del Parlamento e del Consiglio del 29 aprile 2004 e alle norme di cui all'Ordinanza del Ministero della Sanità del 03.04.2002 e s.m. e i..
2. Le strutture mobili (gazebo) forniti in comodato d'uso dal Comune debbono essere montate a regola d'arte nonché mantenute pulite e sottoposte a regolare manutenzione.
3. In particolare, ove necessario, devono essere rispettate le disposizioni che seguono:
 - a. le superfici in contatto con il cibo devono essere in buone condizioni, facili da pulire e, se necessario, da disinfettare;
 - b. devono essere previste opportune misure per la pulizia e la disinfezione degli strumenti di lavoro e degli impianti;
 - c. devono essere disponibili attrezzature e impianti appropriati per il deposito e l'eliminazione dei rifiuti;
 - d. devono essere disponibili appropriati impianti o attrezzature per controllare e mantenere adeguate condizioni di temperatura dei cibi;
 - e. i prodotti alimentari devono essere collocati in modo da evitare i rischi di contaminazione;
 - f. per la vendita di alimenti deperibili sia sfusi che confezionati, i punti vendita devono essere provvisti di vetrine espositrici e di utensili in grado di garantire la necessaria protezione, conservazione, nonché separazione tra i diversi prodotti;
 - g. devono essere rispettate eventuali prescrizioni impartite dalla locale ASLTO3 anche successivamente all'avvio del mercato;
 - h. l'area mercatale deve essere provvista di colonnine o di altri dispositivi di fornitura di energia elettrica per alimentare le attrezzature di conservazione degli alimenti deperibili venduti dagli imprenditori agricoli;
4. Gli imprenditori agricoli dovranno altresì provvedere agli adempimenti previsti dal regolamento 852/2004 CE e degli artt. 18 e 19 del regolamento 178/02 CE relativi alla rintracciabilità.

Art. 11 – Attività di vigilanza

1. Il mercato contadino è soggetto all'attività di controllo e vigilanza del Comando di Polizia Municipale.
2. Il Comitato di Gestione del mercato verifica il rispetto del presente Disciplinare e segnala al Comune eventuali violazioni dello stesso.

Art. 12 – Sanzioni.

1. Ogni violazione alle disposizioni del presente Disciplinare comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, se il fatto non è sanzionato da altre leggi, regolamenti o specifiche disposizioni.

Art. 13 – Esclusione dall'accesso al mercato di vendita diretta

Il Comune stabilisce l'esclusione dell'imprenditore agricolo dal mercato con conseguente revoca della concessione di posteggio nei seguenti casi:

- perdita dei requisiti previsti dal presente Disciplinare;
- mancata esecuzione degli adeguamenti prescritti dall'Azienda sanitaria regionale volti a sanare la mancanza dei requisiti igienico-sanitari nei tempi indicati;
- dopo n. 17 assenze dal mercato anche non consecutive nell'arco dell'anno senza giustificato motivo.

Art. 14 – Sospensione dalla partecipazione al mercato di vendita diretta.

1. Ogni operatore è tenuto a partecipare al mercato contadino con continuità e senza interruzioni. È possibile sospendere volontariamente la partecipazione al mercato nei seguenti casi:

- per gravi impedimenti familiari o di salute;
- insufficienza/mancanza della produzione agricola.

2. La sospensione motivata dell'attività va comunicata al Comune con preavviso, salvo eventi imprevedibili.

Art. 15 – Norme transitorie e finali

1. Il presente Disciplinare ha validità per il periodo sperimentale del mercato previsto per 1 anno e potrà essere rinnovato/modificato previa deliberazione di Giunta comunale.

2. L'entrata in vigore di nuove disposizioni in materia comporta l'adeguamento automatico delle disposizioni contenute nel presente disciplinare.

3. Per quanto non indicato nel presente Disciplinare si fa specifico riferimento alle leggi vigenti in materia.

INFORMAZIONI

Il presente Bando sarà pubblicato all'Albo Pretorio Comunale e sulla home page del sito istituzionale del Comune, nonché all'albo Pretorio dei Comuni vicini e ne verrà data notizia sui giornali locali.

Ne verrà data notizia anche sul sito www.cittadisusa.it

L'Ufficio Commercio e Polizia amministrativa è a disposizione per qualunque informazione nei seguenti orari di apertura al pubblico:

- lunedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00
- martedì dalle ore 8,30 alle 12,00 e dalle 16,00 alle 18,00
- mercoledì e giovedì dalle 10,30 alle 13,30
- venerdì dalle ore 8,30 alle 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 17,00.

Negli stessi orari si può prendere visione della planimetria contenente la disposizione dei posteggi, del Disciplinare del mercato contadino e ritirare il Modello di domanda.

Tel: 0122/648324 – 0122/648326

Fax: 0122/648327

Email: commercio@comune.susa.to.it ; demografici@comune.susa.to.it

Ai sensi della L. 241/1990 e s.m. e i. si comunica che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell'Area Servizi alle Persone e alle Imprese - d.ssa Emanuela Pesando.